
NOVITÀ DEL DECRETO MILLE-PROROGHE CONVERTITO (L. 27.2.2026 N. 26)

La Scheda intende fornire un'analisi delle principali novità del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto "Milleproroghe"), alla luce della conversione nella L. 27.2.2026 n. 26.

1 PREMESSA

È stata pubblicata, sulla G.U. 28.2.2026 n. 49, la L. 27.2.2026 n. 26, di conversione del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto "Milleproroghe").

Il decreto è entrato in vigore il 28.12.2025 mentre la relativa legge di conversione è entrata in vigore l'1.3.2026.

Tra le principali novità approvate in sede di conversione si segnalano:

- la proroga al 31.12.2026 del *bonus* donne, al 30.4.2026 del *bonus* giovani e del *bonus* ZES unica;
 - con riguardo alle delibere relative alla TARI per l'anno 2025, la possibilità per i Comuni di inserirle entro il 6.3.2026 nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della successiva pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Dipartimento delle Finanze entro il 16.3.2026;
 - in materia di imposta di soggiorno, una procedura semplificata per la pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe adottate dai Comuni nel cui territorio si svolgono i Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026";
 - le proroghe, in presenza di determinati requisiti, di alcuni termini in materia edilizia (tra cui quelli di inizio ed ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31.12.2025);
 - la proroga del trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa;
 - la proroga di specifiche misure di sostegno per il lavoro portuale.
-

2 NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI

Norma di riferimento	Sintesi
Aggiornamenti catastali per strutture ricettive all'aperto - Proroga al 15.12.2026 (art. 16 co. 3 del DL 200/2025)	La disposizione in esame, confermata in sede di conversione in legge, modifica i co. 3 e 6 dell'art. 7-<i>quiquies</i> del DL 113/2024, prorogando dal 15.12.2025 al 15.12.2026 il termine entro cui gli intestatari delle strutture ricettive all'aperto devono presentare gli atti di aggiornamento catastale, in ragione dei criteri <i>ad hoc</i> introdotti dal citato art. 7-<i>quiquies</i> del DL 113/2024³. Presentazione degli atti di aggiornamento catastale In considerazione dei predetti criteri di revisione catastale, gli intestatari delle strutture ricettive all'aperto devono presentare, entro il 15.12.2026: • gli atti di aggiornamento geometrico della mappa catastale, ex art. 8 della L. 679/69; • gli atti di aggiornamento della rendita catastale mediante DOCFA, ex DM 701/94. Efficacia delle rendite catastali rideterminate Per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15.12.2026 in ragione dei criteri di stima introdotti dall'art. 7-<i>quiquies</i> del DL 113/2024, le rendite rideterminate delle strutture ricettive all'aperto hanno effetto già dall'1.1.2025 anche ai fini dell'IMU, in deroga all'art. 1 co. 745 della L. 160/2019⁴.
Delibere TARI per il 2025 - Inserimento nel Portale del federalismo fiscale (art. 4 co. 12-sexies del DL 200/2025)	Nel corso della conversione in legge è stato previsto che, limitatamente al 2025, le delibere che riguardano i regolamenti e l'approvazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) sono considerate tempestive se inserite dal Comune nel Portale del federalismo fiscale entro il termine del 6.3.2026⁵.

- ³ L'art. 7-*quiquies* del DL 113/2024 dispone che, a partire dall'1.1.2025, ai fini della stima diretta per determinare la rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto:
- sono esclusi gli "allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione" (quali caravan, roulotte e case mobili) ubicati nelle strutture ricettive all'aperto;
 - il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all'ordinario valore di mercato, in misura pari all'85% per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento, o al 55% per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.
- ⁴ Magro L. "Aggiornamento catastale delle strutture ricettive all'aperto entro il 15 dicembre 2026", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 5.1.2026.
- ⁵ Tale previsione si pone in deroga all'art. 13 co. 15-*ter* del DL 201/2011, laddove dispone che le delibere ed i regolamenti relativi, tra l'altro, alla TARI, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito del

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Per acquisire efficacia tali delibere, una volta inserite nel Portale del federalismo fiscale, devono risultare pubblicate entro il 16.3.2026 nel sito Internet istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Termini di inizio e ultimazione dei lavori edili (art. 9 co. 2-bis del DL 200/2025)	Nel corso della conversione in legge, intervenendo sull'art. 10-septies del DL 21/2022, sono stati prorogati di 48 mesi (in luogo dei 36 mesi previsti <i>ante</i> modifiche): • i termini di inizio e di ultimazione dei lavori ex art. 15 del DPR 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31.12.2025 (in luogo del termine del 31.12.2024 previsto <i>ante</i> modifiche), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del DLgs. 42/2004⁶; • i termini di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/42, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31.12.2025 (in luogo del termine del 31.12.2024 previsto <i>ante</i> modifiche), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del DLgs. 42/2004.
Trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane (art. 4 co. 8 del DL 200/2025)	È confermata la proroga al 31.12.2026 del termine entro il quale, ai sensi dell'art. 15-bis del DL 13/2023, conv. L. 41/2023, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane possono chiedere all'Agenzia del Demanio il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione alla suddetta Agenzia, i quali siano interessati: • da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento; • ovvero da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). L'istanza dev'essere motivata mediante l'indicazione della destinazione finale del bene e dei tempi stimati per la realizzazione degli interventi.

Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, purché detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferiscono; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati dal Comune per l'anno precedente.

⁶ Tale proroga si applica, alle medesime condizioni, anche ai termini relativi alle SCIA, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga.

3 NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Norma di riferimento	Sintesi
Atti di recupero aiuti di Stato - Termine di notifica degli atti di recupero (art. 15 co. 3 del DL 200/2025)	Con la disposizione in esame, non modificata in sede di conversione, l'art. 3 co. 6 del DL 215/2023, riscritto dall'art. 1 co. 6 del DL 63/2024 (c.d. decreto "Agricoltura"), prevede la proroga di 2 anni dei termini, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 30.6.2025, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti <i>de minimis</i> automatici e semiautomatici ⁷ per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi ⁸ . La norma fa espresso riferimento ai termini in scadenza fra il 31.12.2023 e il 31.12.2025. La nuova modifica interviene sostituendo il termine del 31.12.2025 con quello del 31.12.2027.
Adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi (art. 4 co. 12 del DL 200/2025)	Con la disposizione in esame viene prorogato dal 31.12.2025 al 31.12.2026 ⁹ il termine concesso ai soggetti che svolgono l'attività di accertamento e riscossione dei tributi ex art. 53 co. 1 del DLgs. 446/97 ivi compresi quelli iscritti nella sezione separata del medesimo albo, affinché questi adeguino il capitale sociale alle condizioni indicate nell'art. 1 co. 808 della L. 160/2019 ¹⁰ .

4 NOVITÀ IN TEMA DI IVA, ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Norma di riferimento	Sintesi
Modifiche in tema di rettifica della detrazione (art. 4 co. 12-octies del DL 200/2025)	L'art. 9 del DLgs. 186/2025 ha modificato la disciplina della rettifica della detrazione, abrogando il co. 3 dell'art. 19-bis ² del DPR 633/72, riferito alla rettifica per mutamento di regime IVA. Con l'art. 4 co. 12-octies del DL 200/2025 (conv. L. 26/2026), è stata differita l'applicazione della citata norma abrogativa all'1.1.2027 ¹¹ .

⁷ Si fa riferimento, in particolare, agli atti di recupero di cui all'art. 1 co. 421, 422 e 423 della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004), di cui all'art. 1 co. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), agli avvisi di recupero dei crediti di imposta (art. 38-bis del DPR 600/73) e agli avvisi di accertamento (art. 43 del DPR 600/73).

⁸ La proroga viene disposta in deroga all'art. 3 co. 3 della L. 212/2000, a mente del quale i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

⁹ Nella versione del DL 200/2025 il termine indicato era il 30.4.2026 modificato al 31.12.2026 in sede di conversione in legge.

¹⁰ Si osservi che, in particolare, l'art. 1 al co. 807 della L. 160/2019 reca i requisiti patrimoniali minimi di capitale.

¹¹ Si evidenzia che il modello di dichiarazione IVA per il 2025, essendo stato approvato prima della modifica contenuta nella legge di conversione del DL 200/2025 (L. 26/2026), ma dopo quella di cui al DLgs.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	In sostanza, viene mantenuta la previgente disciplina in tema di rettifica della detrazione IVA anche per il 2026. In particolare, continua ad applicarsi la rettifica c.d. “per masse”, prevista dall’art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72, tale per cui è prevista la rettifica per <i>“mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata”</i>¹². La disposizione dell’art. 4 co. 12-octies del DL 200/2025 prevede che sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso all’1.1.2027 e che sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della L. 26/2026.
Fatture elettroniche relative a prodotti di filiera (art. 15 co. 3-ter del DL 200/2025)	Viene prorogato di 2 anni, dal 31.12.2026 al 31.12.2028, il termine fino al quale le fatture elettroniche relative ai prodotti della filiera agricola-alimentare, per i quali è attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all’art. 6-bis del DL 51/2015, devono riportare un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I prodotti interessati sono, in sostanza, quelli della filiera suinicola e dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro. In particolare, viene modificato l’art. 3 co. 7-bis del DL 63/2024 (introdotto dall’art. 33 della L. 182/2025) che prevede l’obbligo di riportare il suddetto codice identificativo, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera. In tal modo, i dati relativi alle transazioni in parola sono trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale per la predisposizione dei report informativi di cui all’art. 6 co. 2 del DM 31.3.2017 n. 72. Le commissioni, infatti, hanno il compito di determinare le quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti. Va però rilevato che le modalità di attuazione dell’obbligo di cui al citato art. 3 co. 7-bis del DL 63/2024 sono demandate a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che, allo stato attuale, non risulta ancora emanato.

5 NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

Norma di riferimento	Sintesi
Crediti d’imposta per il cinema - Modifiche ai limiti di spesa per la	In sede di conversione del DL è stato previsto che, limitatamente all’anno 2026, nelle more della riforma del cinema e dell’audiovisivo, le risorse in favore dei crediti d’imposta per la produzione (interna ed estera) ex artt. 15 e 19 della L. 220/2016 possono essere incrementate rispetto a quelle inizialmente stanziare per tali tipo-

186/2025, presenta una variazione nel prospetto D, necessario alla determinazione dell’importo della rettifica della detrazione IVA da riportare nel rigo VF70 del modello.

¹² La C.M. 328/97 (§ 4.2) aveva precisato che la differenza tra la rettifica “per masse” di cui al co. 3 e quella “analitica” (per singolo bene e servizio) di cui ai co. 1 e 2 “*risiede nel fatto che le modifiche in esame debbono essere effettuate in unica soluzione per tutti i beni esistenti presso l’impresa nel momento in cui si verificano gli eventi straordinari che le giustificano, senza attendere l’effettivo impiego dei beni stessi*”.

Norma di riferimento	Sintesi
produzione cinematografica e audiovisiva (art. 8 co. 5-bis del DL 200/2025)	logie di incentivo fiscale tramite il decreto di riparto annuale ex art. 13 co. 5 della L. 220/2016. Resta comunque fermo il limite massimo complessivo costituito dal totale delle risorse ripartite in favore delle diverse tipologie di interventi, fiscali e non fiscali, contemplati dalla L. 220/2016.
Contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura (art. 15 co. 2 del DL 200/2025)	È confermata la proroga al 31.3.2026 del termine per micro e piccole imprese turistico-ricettive e per quelle del settore della somministrazione di alimenti e bevande per dotarsi di una polizza contro i rischi catastrofali ex art. 1 co. 101 ss. della L. 213/2023.
Proroga di termini polizze catastrofali per piccole e microimprese (art. 16 co. 2 del DL 200/2025)	È confermata la proroga al 31.3.2026 del termine per la stipula dei contratti assicurativi contro i rischi catastrofali ex art. 1 co. 101 ss. della L. 213/2023 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura.
Delibere per l'imposta di soggiorno relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 - Pubblicazione sul sito Internet del Comune (art. 4 co. 12-septies del DL 200/2025)	In sede di conversione in legge, viene prevista una procedura di pubblicazione semplificata per i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno ex art. 4 del DLgs. 23/2011, con cui, in relazione ai Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026": • ai sensi dell'art. 4 co. 6 del DL 156/2025, nell'anno 2026 i Comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio sia ad una distanza non superiore a trenta chilometri rispetto alle sedi di gara (calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del Comune interessato) possono istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno; • ai sensi dell'art. 4 co. 7-bis del DL 156/2025, gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi possono riconoscere, nel periodo di svolgimento dei medesimi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i componenti della "famiglia olimpica" (ossia gli atleti e i loro familiari nonché le persone facenti parte dello <i>staff</i> e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti). Tali regolamenti e delibere di approvazione delle tariffe per l'imposta di soggiorno: • acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Comune¹³;

¹³ Tale previsione si pone in deroga all'art. 13 co. 15-*quater* del DL 201/2011, ai sensi del quale i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze (previo inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale).

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	ed entro 30 giorni dalla loro approvazione sono trasmessi ai soli fini statistici, tramite il Portale del federalismo fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine della pubblicazione nel sito Internet del medesimo Dipartimento.

6 ALTRE NOVITÀ CONTABILI E FISCALI

Norma di riferimento	Sintesi
Proroga dell'applicazione dei Testi unici (art. 4 co. 1 - 5 del DL 200/2025)	La norma, che non ha subito modifiche in sede di conversione, posticipa la decorrenza dell'applicazione dei Testi unici emanati in sede di attuazione della Riforma fiscale dall'1.1.2026 all'1.1.2027 ¹⁴ .
Proroga in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 4 co. 11 del DL 200/2025)	Viene prorogata al 30.9.2026 la possibilità di svolgere assemblee di società e enti con le modalità semplificate consentite durante l'epidemia da COVID-19 (ex art. 106 del DL 18/2020). La novità non ha subito modifiche in sede di conversione. Semplificazioni ammesse In particolare, fino alla suddetta data del 30.9.2026, vi sarà la possibilità di: - prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; - svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Questa previsione riconosce la possibilità di tenere assemblee "virtuali", ossia prive di un luogo fisico di convocazione; - consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; - obbligare, in talune società¹⁵, alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato. Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

¹⁴ Si tratta del Testo unico tributi erariali minori (DLgs. 174/2024), Testo unico giustizia tributaria (DLgs. 175/2024), Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (DLgs. 33/2025), Testo unico disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (DLgs. 123/2025) e il Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali (DLgs. 173/2024).

¹⁵ Ad esempio, quelle quotate, quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Assemblee “tenute” entro il 30.9.2026 Al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea dovrà essere “tenuta” entro il 30.9.2026 e non semplicemente “convocata”. Applicazione a CdA e Collegi sindacali Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative è da ritenere che il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA e Collegi sindacali.
Superbonus - Comunicazione all’ENEA ed al PNCS delle spese sostenute nel 2026 (art. 1 co. 8 del DL 200/2025)	In sede di conversione in legge è stata confermata, con riguardo agli interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, l’estensione dell’obbligo di comunicazione previsto, ai sensi dell’art. 3 del DL 39/2024 e del DPCM 17.9.2024, nei confronti: • dell’ENEA, per gli interventi superbonus di riqualificazione energetica; • del “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” (PNCS), per gli interventi superbonus antisismici¹⁶. In particolare, tale obbligo di comunicazione viene esteso alle spese sostenute nel 2026, in riferimento agli interventi di cui all’art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023. Si tratta, cioè, degli interventi agevolati con il superbonus, con aliquota al 110%, per le spese sostenute nel 2026 (nei limiti delle risorse disponibili), in quanto al contempo: • riguardano gli interventi di cui all’art. 119 co. 1-ter e 4-quater del DL 34/2020 effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 ed a far data dal 24.8.2016, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza; • le istanze per la richiesta di contributo per la ricostruzione sono state presentate dal 30.3.2024; • per tali spese viene esercitata l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
Fondo PMI di Medio Credito Centrale (art. 14 co. 1 del DL 200/2025)	Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese¹⁷ ha lo scopo di agevolare l’accesso al credito, mediante la concessione di una garanzia statale a favore delle esposizioni chirografarie degli intermediari finanziari nei confronti delle PMI. Ciascuna impresa può accedere a detta garanzia nel limite di un plafond massimo che, attualmente, è fissato in 5 milioni di euro. L’importo del plafond è fissato annualmente dalla legge di bilancio. La norma estende l’applicazione del limite di 5 milioni di euro fino al 31.12.2026¹⁸.

¹⁶ In argomento si rinvia a Zeni A. “Superbonus - Comunicazione delle spese sostenute nel 2024, 2025 e 2026”, Imposte dirette, *Guide Eutekne*.

¹⁷ Il Fondo PMI è stato costituito con la L. 662/96 ed è operativo dal 2000; esso è gestito Medio Credito Centrale S.p.A. A decorrere dal 2024, ricorrendo determinate condizioni, è utilizzabile anche per i finanziamenti concessi alle imprese con un numero di dipendenti compreso fra 250 e 499.

¹⁸ Il limite di utilizzo era stato portato a 5 milioni di euro dalla normativa straordinaria emanata per fronteggiare le criticità originate dalla pandemia COVID-19. Nel 2022 tale limite era stato ridotto a 2,5 milioni di euro per essere riportato al livello attuale nel 2024 nell’ambito della riforma che ha portato a una rivisitazione strutturale del Fondo PMI. Tra l’altro, erano state anche introdotte coperture differenziate (80%, 60% e 50%) in relazione alla tipologia di finanziamento e al *rating* del finanziato, ha esteso, come sopra accen-

Norma di riferimento	Sintesi
Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) - Proroga del formato cartaceo (art. 13 co. 5-bis e 5-quinquies - 5-octies del DL 200/2025)	In sede di conversione del DL, è stata prorogata fino al 15.9.2026 la possibilità di emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo, in alternativa al formulario digitale (xFIR)¹⁹. Il differimento riguarda i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) dal 15.12.2025 (in base al disposto dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DM 59/2023)²⁰. Mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR - Applicabilità delle sanzioni Successivamente al 15.9.2026 si renderanno applicabili le sanzioni²¹ previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR, ai sensi del nuovo co. 10-bis dell'art. 258 del Codice dell'ambiente (DLgs. 152/2006). Sistemi di geolocalizzazione dei rifiuti pericolosi È differito al 30.6.2026 il termine (precedentemente fissato al 15.12.2024 dall'art. 17 del DM 59/2023) a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è considerato un requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali.

7 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Norma di riferimento	Sintesi
Pubbliche Amministrazioni - Sospensione termini di prescrizione degli obblighi	Viene modificato l'art. 3 della L. 335/95, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, relativamente alle Pubbliche Amministrazioni²². In particolare, si prevede la proroga al 31.12.2026: del termine di cui all'art. 3 co. 10-bis della L. 335/95, relativo alla sospensione dei termini di prescrizione per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui al DLgs. 165/2001²³;

nato alle *Small-Mid Caps* (250 - 499 dipendenti) l'accesso al Fondo e innovato il metodo per la determinazione dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo: il valore attualizzato del beneficio economico che un'impresa riceve grazie alla garanzia pubblica, calcolato secondo le regole UE sugli aiuti di Stato).

¹⁹ Si veda Zeni A. "Al 15 settembre 2026 il formulario digitale di identificazione del rifiuto", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 21.2.2026 e Zeni A. "FIR in formato digitale a partire dal 13 febbraio 2026", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 10.2.2026.

²⁰ Cfr. dossier 19.2.2026 "D.L. 200/2025 - A.C. 2753".

²¹ Per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità prescritte, l'art. 258 co. 10 secondo periodo del DLgs. 152/2006 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi.

²² Cfr. messaggio INPS 9.1.2026 n. 84.

²³ Riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31.12.2021.

Norma di riferimento	Sintesi
contributivi e regime sanzionatorio (art. 1 co. 6 e 7 del DL 200/2025)	- del termine di cui all'art. 3 co. 10-ter della L. 335/95, relativo agli obblighi contributivi delle Amministrazioni Pubbliche di cui al DLgs. 165/2001, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate; - del termine di cui all'art. 9 co. 4 del DL 228/2021, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Proroga <i>bonus</i> giovani, <i>bonus</i> donne e <i>bonus</i> ZES unica (art. 14 co. 1-bis, 1-ter e 1-quater del DL 200/2025)	La norma prevede la proroga degli incentivi all'occupazione previsti dagli artt. 22, 23 e 24 del DL 60/2024, ovvero sia il: <i>bonus</i> giovani; <i>bonus</i> ZES; <i>bonus</i> donne. Per il <i>bonus</i> giovani e il <i>bonus</i> ZES cambia anche la percentuale dell'esonero²⁴. Bonus giovani Il <i>bonus</i> giovani ex art. 22 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione di giovani: - che non hanno compiuto il 35° anno di età; - mai stati occupati a tempo indeterminato²⁵; - con qualifica di operai, impiegati o quadri. L'incentivo spetta in caso di: - assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato²⁶. Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 200/2025, l'incentivo viene prorogato al 30.4.2026; nel dettaglio, il termine per effettuare l'assunzione o la trasformazione e accedere all'incentivo è stato prorogato dal 31.12.2025 al 30.4.2026. Allo stesso tempo, la norma prevede anche una modifica alla percentuale di esonero contributivo che viene ridotta dal 100% al 70% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, ma rimane fissa al 100% se c'è un incremento occupazionale. In sostanza, la misura dell'esonero contributivo è del: 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025; 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026; 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto²⁷.

²⁴ Per un primo commento si veda Silvestro D. "In arrivo la proroga per bonus donne, bonus giovani e bonus ZES unica", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 19.2.2026.

²⁵ L'incentivo può trovare applicazione anche con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in argomento.

²⁶ Per approfondimenti si rinvia a Silvestro D. "Incentivo assunzione under 35", *Previdenza*, *Guida Eutekne*.

²⁷ L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Inoltre, la norma modifica l'art. 22 co. 3 del DL 60/2024, che prevede l'importo massimo dell'esonero di 650 euro su base mensile (anziché di 500 euro) per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per effetto delle modifiche apportate dal DL 200/2025, tale importo maggiorato si applica anche alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31.12.2025 nelle Regioni Marche e Umbria. Bonus ZES Il <i>bonus</i> ZES ex art. 24 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione di lavoratori: • che hanno compiuto il 35° anno di età; • disoccupati da almeno 24 mesi²⁸; • presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (la sede di lavoro effettiva del lavoratore, presso la quale è tenuto a svolgere fisicamente il servizio, deve trovarsi in una Regione della ZES unica per il Mezzogiorno)²⁹; • con qualifica di operai, impiegati o quadri. Il datore di lavoro deve occupare fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione (tale requisito deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all'assunzione incentivabile e deve essere verificato al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell'esonero contributivo in argomento). L'incentivo spetta in caso di assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato³⁰. Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 200/2025, l'incentivo viene prorogato al 30.4.2026; nel dettaglio, il termine per effettuare l'assunzione e accedere all'incentivo è stato prorogato dal 31.12.2025 al 30.4.2026. Allo stesso tempo, la norma prevede anche una modifica alla percentuale di esonero contributivo che viene ridotta dal 100% al 70% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, ma rimane fissa al 100% se c'è un incremento occupazionale. In sostanza, la misura dell'esonero contributivo è del:

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta per sona, allo stesso soggetto.

²⁸ L'incentivo può trovare applicazione anche con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in argomento.

²⁹ La sede di lavoro effettiva del lavoratore, presso la quale è tenuto a svolgere fisicamente il servizio, deve trovarsi in una Regione della ZES unica per il Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna; Marche e Umbria, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 20.11.2025 (cfr. circ. INPS 3.2.2026 n. 10).

³⁰ Per approfondimenti si rinvia a Silvestro D. "Incentivo assunzione over 35", Previdenza, *Guide Eutekne*.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	• 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025; • 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026; • 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto³¹. Bonus donne Il <i>bonus</i> donne ex art. 23 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione a tempo indeterminato di: • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'Unione europea (durata massima 24 mesi); • donne con una professione o di un settore economico caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna (massimo di 12 mesi); • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (durata massima 24 mesi)³². Per effetto delle modifiche apportate dal DL 200/2025, il <i>bonus</i> donne viene prorogato per tutto il 2026 (in precedenza, il termine era fissato al 31.12.2025), pertanto è possibile accedere all'incentivo se l'assunzione viene effettuata dall'1.1.2026 al 31.12.2026. Acconti di imposta Per i datori di lavoro che si avvalgono di tali incentivi, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio. Per effetto delle modifiche apportate dal DL 200/2025, tale previsione viene limitata alle assunzioni (o anche trasformazioni in caso di <i>bonus</i> giovani) effettuate entro il 31.12.2025.
Proroghe in materia di riforma della disabilità (art. 14 co. 1-<i>quinquies</i> del DL 200/2025)	In materia di riforma della disabilità, vengono prorogati i seguenti termini di cui al DLgs. 62/2024, con riferimento alla modalità di esecuzione degli accertamenti sanitari: • il termine previsto dall'art. 33 co. 3-bis del DLgs. 62/2024, per eseguire solo sugli atti le visite di revisione delle prestazioni sociali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e previdenziali, già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, è prorogato dal 31.12.2025 al 31.12.2026;

³¹ L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta per sona, allo stesso soggetto.

³² Per approfondimenti si rinvia a Gallo B. "Incentivo assunzione donne", Previdenza, *Guide Eutekne*.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	il termine di cui all'art. 33-bis co. 1 del DLgs. 62/2024, entro cui l'INPS può effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della L. 104/92 e della L. 68/99, nonché di invalidità e inabilità, è prorogato dal 31.12.2025 al 31.12.2026. Al secondo periodo del medesimo co. 1, la possibilità di eseguire l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita anche in caso di revisione delle prestazioni già riconosciute, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a 3 mesi, è estesa alle visite programmate fino al 31.12.2026.
Proroga dei controlli per le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (art. 15 co. 3-<i>quater</i> e 3-<i>quinqies</i> del DL 200/2025)	Viene prorogato al 31.12.2026 il termine di cui all'art. 78 co. 1-<i>quater</i> del DL 17.3.2020 n. 18, entro il quale è consentito alle Amministrazioni Pubbliche competenti posticipare al momento del saldo le verifiche, richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, sulla regolarità contributiva e fiscale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Viene, inoltre, prorogata al 31.12.2026 la facoltà per il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste di sottoscrivere contratti di filiera e distretto (art. 66 co. 1 della L. 27.12.2002 n. 289), rinviando i controlli di regolarità contributiva e fiscale al momento dell'erogazione del finanziamento (art. 78 co. 1-<i>quinqies</i> lett. b) e c) del DL 18/2020).
Proroga del trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa (art. 14 co. 1-<i>sexies</i> del DL 200/2025)	La disposizione in commento proroga per l'anno 2026 il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa³³ di cui all'art. 53-<i>ter</i> del DL 24.4.2017 n. 50. Con l'occasione, viene integrato l'art. 1 co. 165 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), prevedendo che il Ministero del Lavoro possa destinare, nell'anno 2026, anche a tale finalità le risorse stanziare dalla citata disposizione della legge di bilancio per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (e il completamento dei relativi piani di recupero occupazionale) in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata vigenti.
Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (art. 9 co. 3-<i>octies</i> e 3-<i>novies</i> del DL 200/2025)	La disposizione in questione interviene sulla disciplina del Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale di cui all'art. 1 co. 471 della L. 29.12.2022 n. 19, laddove si prevede la concessione del c.d. "buono portuale"³⁴. In sintesi, si prevede la: - proroga della misura dal 31.12.2026 al 31.12.2027; - rimodulazione di importi e finalità; - introduzione di un esplicito riferimento alla normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato.

³³ Si tratta delle aree riconosciute ai sensi dell'art. 27 del DL 83/2012, ossia di specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

- una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
- una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

³⁴ Il buono portuale è pari all'80 % della spesa sostenuta dall'impresa beneficiaria per determinate attività finalizzate a migliorare le competenze dei lavoratori e la gestione operativa delle imprese portuali.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	Nel dettaglio: • si aggiungono alla dotazione del Fondo 2 milioni di euro per l'anno 2027; • viene incrementato da 2.500 a 3.500 euro l'importo del contributo erogato dal Fondo finalizzato ad agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti; • viene incrementato da 10.000 a 20.000 euro l'importo massimo del contributo devolvibile alle imprese che sviluppano o implementano modelli di organizzazione e di gestione, per ciascuno degli anni 2026 e 2027; • viene incrementato da 50.000 a 80.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo del contributo per incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG).
Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporto marittimo (art. 3 co. 3-undecies del DL 200/2025)	Si interviene con riferimento alle misure di sostegno alle aziende portuali, introdotte dall'art. 199 co. 1 lett. b) ultimo periodo del DL 34/2020 (c.d. "DL rilancio"), stabilendone la proroga anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026 e, per tali finalità, autorizza la spesa massima di 2 milioni di euro per il medesimo anno. Sul punto, si ricorda che la disposizione del "decreto rilancio" prende atto della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto in Ucraina e dalla recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, e consente alle Autorità di sistema portuale di procedere nell'ambito delle risorse disponibili all'erogazione delle eventuali risorse residue a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo.